

**CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA IN ACCORDO
QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART.
54 C. 4, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I., VOLTA
ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE
PROTESICO E DI SINTESI E DISPOSITIVI MEDICI NECESSARI
ALLA UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL’OSPEDALE
SAN CAMILLO DE LELLIS DELLA ASL RIETI.**

L’anno _____, il giorno _____ del mese di _____ con la
presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Rieti con sede in Via del Terminillo n. 42, 02100
Rieti (RI) (di seguito denominata per brevità “ASL”, “Stazione Appaltante”,
“Azienda”/”Amministrazione”) – Partita IVA 00821180577 nella persona del
Direttore Amministrativo Dr.ssa Anna Petti, nata a Roma il 01/03/1966 e
domiciliata per la carica in Via del Terminillo n. 42, 02100 Rieti (RI)
autorizzata alla stipula del presente contratto giusta delega di cui all’atto
deliberativo n.4/D.G. del 10.12.2020 di attribuzione delle deleghe al Direttore
Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali
in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi
atti di delega - dal Legale Rappresentante pro tempore, Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D’Innocenzo, nata a Lecce il 02/08/1959 e domiciliata per
la carica in Via del Terminillo n. 42, 02100 Rieti (RI) - in virtù dei poteri
conferitigli con Deliberazione n.1/D.G. del 07/12/2020;.

E

La società _____, con C.F./P.IVA _____ e

sede legale in _____ - (di seguito denominata per brevità

“Aggiudicatario” “Appaltatrice” “Fornitore” “Affidatario” ecc), iscritta alla

_____, e rappresentata dal Sig./Dott.

....., nato a(;) il C.F.

....., in qualità di a firma congiunta (come risultante da

procure notarili a conoscenza delle parti e agli atti) (ALLEGATO N° 1 Copie

Carta d’Identità N°e N°) convengono a quanto di

seguito riportato:

PREMESSO CHE

1. con Deliberazione n. _____ del ___/___/_____ la ASL Rieti ha

indetto procedura di gara aperta ex. Art. 54 e 60 D.Lgs 50/2016, per

l’affidamento fornitura di materiale protesico e di sintesi e dispositivi

medici necessari alla UOC Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale San

Camillo de Lellis della ASL Rieti;

2. con deliberazione n. _____ del ___/___/_____ la ASL Rieti ha

aggiudicato la procedura di gara alla Soc. _____ relativamente

ai lotti nn. _____, avendo la stessa presentato l’offerta

economicamente più vantaggiosa;

3. l’Appaltatrice ha espressamente dichiarato nell’offerta presentata di

possedere tutti i requisiti, l’organizzaione, i mezzi e le risorse

professionali per effettuare il presente appalto alle condizioni tutte di cui al

presente contratto, al disciplinare di gara e ai suoi allegati, CSA e Capitolato

tecnico e sui allegati (qui integralmente richiamati e a cui si fa specifico

rinvio per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto);

4. l'appaltatrice ha prestato la polizza di fidejussione polizza di fidejussione (n. _____) solidale, indivisibile, incondizionata, a prima richiesta e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, emessa per un importo pari ad € _____ da _____, a favore di _____ a garanzia di tutte le obbligazioni che si assumono per effetto della sottoscrizione del presente contratto;

5. l'Appaltatrice ha dichiarato che quanto risulta dagli atti di gara e dal contratto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle forniture e consente di acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione delle stesse.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non allegate allo stesso.

2. La fornitura è regolata – oltre che dal presente contratto – anche dalle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti, per quanto non regolato dagli atti di cui sopra:

- dalle clausole del Bando di gara, del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto di gara che

costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti

con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende

Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;

- da tutta la documentazione costituente l'offerta attestante la piena

consocenza dell'oggetto del contratto;

- dalla certificazione CCIAA o autocertificazione di composizione

societaria valida alla stipula del contratto;

3. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate

automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in

leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Articolo 2 - Oggetto

Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti

dell'Azienda Sanitaria contraente ad eseguire la fornitura di dispositivi medici

per chirurgia meccanica e laparoscopica.

I quantitativi indicati negli atti di aggiudicazione di gara sono presunti ed

orientativi, pertanto, per un valore orientativo (per il complessivo di tutti i

lotti aggiudicati) stimato in _____ €/anno (oltre IVA nella misura di

legge).

Articolo 3 - Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di 12 mesi, decorrenti dalla data che sarà indicata

nell'atto di stipula, oltre eventuale proroga per 6 mesi.

La ASL si riserverà pertanto la facoltà, qualora ne ravvisi l'opportunità, di

chiedere all'aggiudicatario la proroga del servizio per un eventuale ulteriore

periodo fino ad un massimo di mesi 6.

Articolo 4 - Corrispettivo dell'appalto e prezzi di aggiudicazione

Il corrispettivo annuale (per 12 mesi solari dalla data di stipula del contratto) è stimato in _____ €/anno (oltre IVA nella misura di legge) – _____ (oltre IVA nella misura di legge) per i 18 mesi complessivi (in caso di utilizzo della proroga, oltre IVA nella misura di legge); di fatto tale entità sarà determinata dall'effettivo fabbisogno, in quanto il reale consumo è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del bene e dalle esigenze dell'ASL.

Articolo 5 – Modalità di pagamento

Il pagamento sarà disposto A FORNITURA ULTIMATA, e comunque secondo quanto previsto al successivo articolo 12 del presente contratto.

Articolo 6 – Obblighi e oneri dell'appaltatrice - Responsabilità

Il Fornitore, oltre agli obblighi e oneri espressamente previsti nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, nel CSA e in tutti i rispettivi allegati, si assume in proprio tutte le responsabilità derivanti dall'esecuzione dell'appalto/fornitura, restando esonerata al riguardo l'Azienda Sanitaria da ogni responsabilità, impegnandosi a tenere pertanto indenne la Stazione Appaltante e terzi, anche in sede giudiziale, per infortuni e/o danni arrecati a cose e/o persone, tanto della Stazione Appaltante che dei Terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto ovvero dalla loro mancata esecuzione.

L'Appaltatrice risponderà, altresì, pienamente del comportamento dei propri dipendenti, nonché dei danni da questi arrecati a persone e/o cose, tanto della Stazione Appaltante che di Terzi, manlevando e tenendo indenne la Stazione appaltante da qualunque pretesa dei terzi a riguardo.

L'Appaltatrice si impegna espressamente a tenere la S.A. da qualunque pretesa e/o risarcimento richiesti da terzi alla S.A. stessa, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti riferibili alla sua responsabilità.

Il Fornitore, pertanto, a copertura di tutti i rischi di cui al presente affidamento, ha prodotto copia della polizza assicurativa RCT/RCO per danni a terzi n. _____ contenente l'espressa rinuncia, da parte della Compagnia assicuratrice _____, ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'ASL.

Articolo 7 – Obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013

La Società Fornitrice, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dall'ASL di Rieti con atto deliberativo n. 89/DG ff. del 31/01/2014 e disponibile sul sito di questa ASL: www.asl.rieti.it, alla sezione "Anticorruzione e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti.

A tal fine si dà atto che detto codice, pur non venendo materialmente allegato al presente contratto, è consegnato in copia alla Società Fornitrice contestualmente alla sottoscrizione. La Società Fornitrice si impegna a portarlo a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'ASL, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto alla Società Fornitrice assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero

presentate o non risultassero accolte, la ASL, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto.

Articolo 8 - controlli qualitativi/quantitativi

Salvo quanto previsto nell'art. 5 del Capitolato Speciale, il Fornitore riconosce alla ASL Rieti il diritto di procedere anche senza preavviso – sia direttamente sia per mezzo di persone e/o enti incaricati/individuati a tale scopo – a verifiche e controlli volti ad accertare la conformità delle forniture agli obblighi assunti con il presente contratto e alle prescrizioni del CSA.

Fermo restando quanto stabilito successivamente nel presente contratto sulle penali, nel caso in cui gli accertamenti compiuti rilevino la mancata ottemperanza agli obblighi di cui sopra nonché a prescrizioni di legge, la S.A. previa contestazione degli addebiti all'Impresa e previa assegnazione di un congruo termine per l'adempimento, potrà dichiarare la risoluzione per inadempienza del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità, rendendola disponibile al Fornitore per il ritiro presso uno dei magazzini aziendali.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà al momento dell'accettazione l'Amministrazione dell'Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale della ASL, presentassero difetti saranno rifiutati e il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione.

La presa in consegna da parte delle Azienda Sanitaria dei beni forniti dalla Società aggiudicataria non comporta, pertanto, l'accettazione definitiva delle forniture stesse. L'Amministrazione contraente metterà a disposizione, per il ritiro, la merce in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 (sette) giorni lavorativi. Qualora il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza, dopo 15 (quindici) giorni dalla medesima segnalazione l'Amministrazione contraente potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo mail o PEC.

Il fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e non accettati, concordando con l'Azienda Sanitaria le modalità del ritiro. Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti.

Articolo 9 – Subappalto e divieto di cessione del credito

In applicazione dell'art. 105, D.Lgs. 50/2016, si precisa che può essere subappaltata una quota massima pari al 30%, IVA esclusa, della fornitura oggetto del presente appalto, secondo le modalità previste dall'art. 16 del CSA. Inoltre, è assolutamente vietata, a pena di nullità e del risarcimento di ogni danno, la cessione totale o parziale del contratto, così come previsto nell'art. 105, comma 1 D.Lgs. 50/2016.

Articolo 10 - Inadempimenti e penalità

Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal

capitolato speciale d'appalto e/o da regolamenti, l'ASL, a prima tutela di

ciascuna e/o di tutte le norme contenute nel C.S.A., qualora le stesse vengano,

in tutto e/o in parte, disattese, si riserva di applicare, previa tempestiva

contestazione per iscritto, le seguenti penalità:

1) per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo non giustificato

nella consegna della fornitura secondo i termini previsti nel CSA, la Stazione

Appaltante (S.A.) applicherà, per ogni giorno di ritardo una penale pari al

10% del valore della merce, fatto salvo il diritto al risarcimento degli

eventuali maggiori danni. L'ASL si riserva, inoltre, la facoltà di applicare una

penale forfettaria di € 1.000,00 per ogni violazione e/o inadempimento degli

obblighi contrattuali previsti nel CSA non eliminati a seguito di nota scritta

dall'Azienda.

2) Qualora, nonostante l'applicazione delle sanzioni, l'inosservanza dovesse

permanere, resta facoltà della ASL risolvere di diritto il contratto e procedere

all'incameramento integrale della cauzione, fatta salva l'azione per il

risarcimento per il maggior danno subito e ogni altra azione che la S.A.

ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

3) Fatto salvo quanto previsto al punto 1 (del presente articolo), l'O.E. si

impegna espressamente a rifondere alla S.A. l'ammontare delle penali che

dovessero essere applicate.

4) L'ammontare delle eventuali penali previste dal presente atto sarà detratto,

da parte della S.A., dagli importi fatturati, previa emissione da parte

dell'Appaltatrice di apposita nota di credito.

5) la S.A. per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali potrà rivalersi, a

sua insindacabile scelta e in alternativa a quanto previsto al punto 4 del presente articolo, sulla cauzione definitiva senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

6) L'appaltatrice prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente contratto non preclude il diritto dell S.A. a richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

7) Qualora le penali applicate superassero complessivamente il 30 % dell'importo complessivo del contratto, quest'ultimo sarà dichiarato risolto, ex art. 1456 C.C., e la S.A. potrà ottenere il risarcimento del maggior danno subito.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

1) Oltre ai casi previsti dall'art. 13 del CSA, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la S.A., mediante comunicazione scritta all'Appaltatrice, può risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

a) reiterate violazioni contestate dalla S.A. delle disposizioni del contratto a prescindere che abbiano comportato l'applicazione di penali;

b) l'Appaltatrice abbia perso i requisiti generali previsti da Bando e Disciplinare di gara relativi alla procedura di evidenza pubblica, sulla base della quale è stato aggiudicato il presente contratto, ovvero in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rilasciate;

c) allorché non mantenga o fornisca la polizza assicurativa.

2) In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore verranno riconosciuti solo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura eseguita in modo completo e accettata dall'amministrazione, fatto salvo il maggior onere derivante all'Amministrazione per la stipula del nuovo contratto

necessario per il completamento della fornitura. L'impresa dovrà in ogni caso risarcire all'Appaltante qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza.

3) Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Appaltante, oltre all'applicabilità delle penali previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

4) La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Stazione appaltante il diritto di affidare la fornitura all'Impresa che segue in graduatoria il fornitore.

Articolo 12 – Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi

Secondo le tempistiche previste e previa verifica di conformità della esecuzione delle forniture da parte dei competenti uffici della S.A., e della regolarità contributiva e previdenziale mediante DURC (documento unico di regolarità contributiva) da parte della UOC Economico Finanziaria della S.A., e degli altri eventuali riscontri legati al pagamento delle imposte provvede ad autorizzare la liquidazione delle competenze a favore dell'aggiudicatario,.

L'aggiudicatario accetta di aderire alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali approvate con DCA n. U00035 del 30/01/2017.

Al termine di ciascun mese solare, il Fornitore dovrà presentare alla ASL di riferimento fattura relativa alla fornitura secondo il meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" (art. 5 D.M. 23/01/2015).

Ciascuna fattura emessa dovrà contenere anche il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata all'Amministrazione contraente, all'indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle

fatture e dell'inesigibilità dei relativi crediti.

I pagamenti saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Le note di credito elettroniche emesse a favore dell'Azienda dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. e si impegna a dare immediata comunicazione alla S.A. e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provinci di _____ della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 13 – Spese contrattuali

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo saranno integralmente poste a carico della Società fornitrice.

In caso d'uso, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro, con ogni relativo onere a carico della Società Fornitrice. Ai soli fini della eventuale registrazione saranno omessi gli atti/documenti allegati.

Articolo 14 - Controversie:

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in relazione all'esecuzione, interpretazione ed anche validità del presente contratto sarà esclusivamente quello di Rieti.

Articolo 15 - Riservatezza

1) L'Appaltatrice si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate.

2) L'Appaltatrice è tenuta a porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate.

3) Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti imputabili, direttamente o indirettamente, all'Appaltatrice e/o ai suoi dipendenti, l'Appaltatrice sarà tenuta a risarcire la Stazione Appaltante, e ogni eventuale soggetto terzo leso che sia direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.

4) Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti anche oltre la data conclusiva di consegna della fornitura di cui al presente atto, e comunque in conformità alla normativa vigente in materia.

Articolo 16 – Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatrice tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle per legge a carico della S.A.

Articolo 17 - Allegati

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti: il Disciplinare di gara debitamente sottoscritto dal Fornitore, il Capitolato Tecnico debitamente sottoscritto dal Fornitore, l'Offerta Tecnica del Fornitore, la polizza assicurativa, la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui alle premesse, e l'offerta economica) al presente contratto

Articolo 18 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente contratto e dagli atti di gara si farà riferimento alla legislazione vigente in materia.

La presente scrittura composta da n.15 pagine, previa lettura e conferma, viene sottoscritta digitalmente dalle parti.

Lì _____

Il Fornitore

Azienda Sanitaria Locale Rieti
Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Anna Petti

Il sottoscritto _____, in qualità di Legale rappresentante del
Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali
e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare
incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del
Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di
seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità
delle norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare e relativi allegati, nel
capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice
Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili:
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18.

Letto e approvato

Si sottoscrive per accettazione

Il Fornitore
